



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.504 DEL 01/03/2025

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.389

ERRATA CORRIGE

Gara n.

4926

U.S. THERMAL BASKET

A.S. VICENZA

giocata il 22/02/2025 (SETTE G., VERTUDAZO J.)

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 495 DEL 25/02/2025 G.S.N. n. 381

dove leggesi:

soc. U.S. DIL. THERMAL BASKET Visto il referto e gli atti di gara,
Commina alla società Thermal la sanzione dell' ammenda di euro 25 per le offese rivolte dai propri sostenitori agli
arbitri (art. 27 n. 4 bd reg. Giustizia)

deve leggersi:

soc. A.S.DIL. VICENZA Visto il referto e gli atti di gara,
Commina alla società A.S.Vicenza la sanzione dell' ammenda di euro 25 per le offese rivolte dai propri sostenitori
agli arbitri (art. 27 n. 4 bd reg. Giustizia)

Giovanna Vittadello
GIUDICE SPORTIVO

01/03/2025